



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL FUNZIONARIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **281** del 19 febbraio 2020

Numero particolare per settore: **91**

Oggetto: Determina di impegno di spesa: euro 1.526,83 oltre IVA - Acquisto tabellone segnapunti elettronico ad uso del palazzetto dello sport comunale di Via della Croce - Codice CIG:Z582BFFC26 - Ditta: Volley e Sport Srl con sede in 10126 Torino - Via Ventimiglia 76/M - P.I. 08552720016 - Responsabile del Procedimento: Arch. Nicoletta Galvagno - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 – Art. 1 comma 450 L. 296/2006

IL DIRIGENTE

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 dati contabili;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Preso atto che l'ASD ABA Saluzzo, che gestisce il palazzetto dello sport comunale sito in Via della Croce, ha richiesto, con nota in data 25.11.2019 prot.n. 44785 , la sostituzione del tabellone elettronico segnapunti della palestra A dell'impianto, omologata per gare di pallacanestro e pallavolo, in quanto obsoleto e malfunzionante;

Constatata la necessità della predetta sostituzione per garantire il regolare svolgimento delle gare di campionato;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al*

mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce:

al comma 2 che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di acquisto fornitura inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a “*Misure organizzative in materia di trasparenza e*

standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato “*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*”;

Dato atto che:

- per l’acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario individuare un prodotto avente caratteristiche idonee allo scopo;
- l’importo complessivo contrattuale è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’acquisto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - ◆ non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - ◆ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

Preso atto che sul portale del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePa) esiste il prodotto *segnapunti multisport codice T.239cs*, distribuito dalla ditta Volley e Sport Srl con sede in 10126 Torino - Via Ventimiglia 76/M - P.I.08552720016, giudicato idoneo all’uso e con prezzo congruo;

Ritenuto pertanto di procedere con l’acquisto in premessa mediante un ordine diretto del materiale in oggetto, nell’ottica di economicità e trasparenza ed in deroga al principio di rotazione, in considerazione delle valutazioni oggettive analizzate al punto precedente che rendono più vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento alla ditta precitata;

Tenuto conto delle attuali disponibilità di bilancio;

Esperito l’acquisto sul portale MePa tramite ordine diretto n. 5371342 il cui fornitore contraente è la ditta Volley e Sport Srl con sede in 10126 Torino - Via Ventimiglia 76/M - P.I.08552720016 che offre per la fornitura di n° 1 tabellone segnapunti elettronico completo di consolle e valigetta per la, somma netta di €. 1.

526,83 trasporto compreso, oltre al rimborso dell’I.V.A 22% di €. 335,90 per un totale complessivo di €. 1.862,73;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale 2020 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva, congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, sul Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020 – gestione competenza, al Tit. 2°, Missione 06, Programma 01, Cap. 12439/10 avente ad oggetto “manutenzione straordinaria impianti sportivi”;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

- 100% entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Richiamato:

- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
- che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Galvagno Nicoletta;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla ditta Volley e Sport Srl con sede in 10126 Torino - Via Ventimiglia 76/M - P.I.08552720016 la fornitura di n.ro 1 tabellone segnapunti elettronico ad uso del palazzetto dello sport comunale sito in Via della Croce, Saluzzo;
2. Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la somma complessiva di Euro 1.862,73 Iva inclusa) al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2020– gestione competenza, al Tit. 2°, Missione 06, Programma 01, Cap. 12439/10 avente ad oggetto “manutenzione straordinaria impianti sportivi”
3. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i
4. Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 29

comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” (Bandi di gara, contratti e ANAC);

5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Nicoletta Galvagno, la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 13.02.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 19.02.2020

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **19.02.2020 al **05.03.2020****

Comunicato alla Prefettura: in data **19.02.2020**

prot. n. 6392

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria